

**Regolamento
sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)**
(del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf);
- ritenuto che i termini utilizzati sono da intendere sia al maschile che al femminile;

d e c r e t a :

TITOLO I

Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam

Capitolo primo

Lavoratori salariati di professioni non agricole

A. Prestazioni familiari facoltative

(art. 4 Laf)

Art. 1 Conformemente alla legislazione federale sull'AVS, le prestazioni familiari facoltative non sono considerate reddito proveniente da attività lucrativa.

**B. Compiti delle Casse: fissazione,
riscossione e incasso dei contributi**

Art. 2 La fissazione, la riscossione e l'incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull'AVS e sull'esecuzione ed il fallimento.

C. Compiti supplementari della Cassa cantonale

I. Controllo dell'assoggettamento

(art. 12 cpv. 1 Laf)

Art. 3 ¹La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco dei datori di lavoro ad essa affiliati nel corso dell'anno.

²Sull'elenco figurano i seguenti dati:

- a) il numero degli affiliati;
- b) la ragione sociale degli affiliati;
- c) la massa salariale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell'anno civile;
- d) il numero totale dei dipendenti;
- e) la data di affiliazione.

II. Informazione

(art. 12 cpv. 2 Laf)

Art. 4 ¹L'informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

²La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell'anno in corso.

III. Elenco delle Casse che esercitano nel Cantone

(art. 12 cpv. 3 Laf)

Art. 5 ¹L'elenco contiene la ragione sociale ed il recapito della cassa; esso indica inoltre se la cassa è o meno amministrata da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG ed il relativo numero della stessa.

²L'elenco è pubblicato, di regola entro la fine di luglio dell'anno successivo.

³La pubblicazione avviene sul sito internet dell'Istituto delle assicurazioni, presso il sito del Cantone.

IV. Indennizzo

(art. 12 cpv. 4 Laf)

Art. 6 ¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell'anno precedente.

²Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all'anno di computo.

³Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

D. Affiliazione obbligatoria alla Cassa cantonale

(art. 14 Laf)

I. Enti pubblici

Art. 7 Nel novero degli enti pubblici rientra ogni entità giuridica a carattere pubblico e, in particolare:

- a) il Cantone;
- b) i Comuni;
- c) i Consorzi;
- d) le Aziende municipalizzate.

II. Enti parastatali

Art. 8 ¹È considerata ente parastatale ogni entità giuridica nella quale lo Stato (Confederazione, Cantone o Comune) ha una partecipazione finanziaria maggioritaria.

²La partecipazione dello Stato è considerata maggioritaria anche se la stessa è soltanto indiretta.

³L'ente è considerato parastatale anche se è costituito quale persona giuridica del diritto privato.

E. Revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio

(art. 21-23 Laf)

Art. 9 ¹Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale:

- a) il nominativo dei suoi affiliati;
- b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);
- c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

²Per il calcolo dell'importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

³L'importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

F. Scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone

(art. 24-26 Laf)

Art. 10 ¹Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale:^[1]

- a) il nominativo dei suoi affiliati;
- b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);
- c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

²Per il calcolo dell'importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

³L'importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

G. Controllo dei datori di lavoro

(art. 29 Laf)

Art. 11 ¹Il controllo si estende agli aspetti contributivi ed al rispetto delle prescrizioni legali nel settore delle prestazioni.

²In particolare le persone incaricate del controllo verificano se i datori di lavoro rispettano le disposizioni legali e le relative disposizioni d'esecuzione.

H. Determinazione dell'aliquota contributiva

(art. 30-31 Laf)

Art. 12 ¹La spesa degli assegni di cui all'art. 30 cpv. 2 lett. a) Laf considera l'importo totale degli assegni per figli e di formazione erogati l'anno precedente. Se non è possibile sciogliere parte della riserva di fluttuazione, la spesa considera pure l'importo degli assegni per figli e di formazione da erogare nel corso dell'anno.

²La copertura delle spese amministrative di cui all'art. 30 cpv. 2 lett. b) Laf considera la spesa dell'anno

precedente e l'eventuale onere amministrativo supplementare per l'anno in corso.

³Per determinare l'importo minimo della riserva (art. 13 cpv. 2 OAFami) si considera unicamente la spesa per gli assegni per figli e di formazione.

Capitolo secondo Persone senza attività lucrativa

A. Fissazione, riscossione e incasso dei contributi

(art. 35 Laf)

Art. 13 ¹La fissazione, la riscossione e l'incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull'AVS e sull'esecuzione ed il fallimento.

²La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione, la riscossione e l'incasso dei contributi per il finanziamento degli assegni per figli e di formazione alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG alle quali le persone senza attività lucrativa sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina i termini e le modalità del riversamento dei contributi incassati da parte delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG.

B. Informazione

(art. 37 cpv. 2 Laf)

Art. 14 ¹L'informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

²La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell'anno in corso.

C. Indennizzo

(art. 37 cpv. 3 Laf)

Art. 15 ¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell'anno precedente.

²Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all'anno di computo.

³Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

D. Finanziamento

I. Determinazione dell'aliquota contributiva

(art. 39 cpv. 3 Laf)

Art. 16 ¹La spesa degli assegni di cui all'art. 39 cpv. 3 lett. a) Laf considera l'importo totale degli assegni per figli e di formazione erogati l'anno precedente. Se non è possibile sciogliere parte della riserva di fluttuazione, la spesa considera pure l'importo degli assegni per figli e di formazione da erogare nel corso dell'anno.

²La copertura delle spese amministrative di cui all'art. 39 cpv. 3 lett. b) Laf considera la spesa dell'anno precedente e l'eventuale onere amministrativo supplementare per l'anno in corso.

³Per determinare l'importo della riserva si considera unicamente la spesa per gli assegni per figli e di formazione.

II. Riserva di fluttuazione

(art. 41 cpv. 2 Laf)

Art. 17 ¹La riserva di fluttuazione massima corrisponde al 50% delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

²La spesa annua media è calcolata considerando la spesa per gli assegni degli ultimi tre anni.

Capitolo terzo Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati e sulle persone senza attività lucrativa

A. Vigilanza

(art. 42 Laf)

Art. 18 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sulle Casse di compensazione per gli assegni familiari.

²Allo scopo, esso si avvale dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

³La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

B. Revisione

(art. 43-44 Laf)

Art. 19 ¹La revisione del diritto materiale è effettuata nel corso dell'anno; la revisione contabile è effettuata alla chiusura dell'esercizio.

²Il rapporto che ha per oggetto la verifica del diritto materiale è trasmesso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal termine della revisione, ma al più tardi entro la fine di gennaio dell'anno civile seguente a quello oggetto della revisione; il rapporto di revisione che ha per oggetto la verifica contabile è trasmesso al Consiglio di Stato entro il 30 giugno dell'anno civile seguente a quello oggetto della revisione.

TITOLO II

Prestazioni familiari cantonali

Capitolo primo

Assegno integrativo

Coabitazione

(art. 47 cpv. 1 lett. b) Laf)

Art. 20 ¹Il genitore coabita con il figlio anche se lo stesso è affidato temporaneamente alle cure di terzi, in particolare parenti, famiglie diurne, asili nido e istituti.

²L'affidamento può rivestire la forma giornaliera, settimanale, mensile o anche annuale. In caso di affidamento disposto dall'ufficio delle famiglie e dei minorenni il genitore coabita con il figlio se esso rientra almeno con un pernottamento settimanale presso l'abitazione del genitore.

³I motivi dell'affidamento temporaneo sono ininfluenti per la determinazione del diritto all'assegno.

Capitolo secondo

Assegno di prima infanzia

A. Coabitazione

(art. 51 lett. b) e 52 cpv. 1 lett. b) Laf)

Art. 21 Il genitore coabita con il figlio se vive costantemente con lo stesso. In particolare il figlio deve rientrare ogni sera presso l'abitazione del suo genitore.

B. Giustificati motivi

(art. 52 cpv. 2 Laf)

I. Inabilità lavorativa

Art. 22 ¹Il reddito ipotetico non viene computato, interamente o parzialmente, se il genitore è inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di un infortunio o di una malattia di lunga durata o permanente.

²La malattia o l'infortunio sono attestati da un medico abilitato ad esercitare la professione. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

II. Disoccupazione

Art. 23 ¹Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:

- il genitore è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione previste dal diritto federale e dal diritto cantonale, restando iscritto al collocamento;
- il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare qualsiasi occupazione;
- il genitore è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;
- il genitore è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

²La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari segnala il suo caso al competente ufficio regionale di collocamento; il genitore è tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai provvedimenti disposti dallo stesso.

III. Fallimento o cessazione dell'attività lucrativa

indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento

Art. 24 ¹Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:

- il genitore che esercita un'attività lucrativa indipendente ha cessato l'attività a causa di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;
- il genitore si iscrive al competente ufficio regionale di collocamento per la ricerca di un posto di lavoro

quale salariato;

- c) il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare qualsiasi occupazione;
- d) il genitore è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

²La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari segnala il suo caso al competente ufficio regionale di collocamento; l'assicurato è tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai provvedimenti disposti dallo stesso.

C. Attività esigibile e reddito ipotetico computabile

(art. 52 cpv. 2 Laf)

Art. 25 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina qual'è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:

- a) la formazione scolastica e professionale;
- b) le precedenti esperienze professionali;
- c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche.

²Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.

³Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.

Capitolo terzo

Rimborso della spesa di collocamento del figlio

A. Esercizio di un'attività lucrativa

(art. 55 cpv. 1 Laf)

Art. 26 ¹È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

²Sono equiparate ad un'attività professionale remunerata, in particolare:

- a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;
- b) la partecipazione a provvedimenti d'ordine professionale ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità;
- c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull'assistenza sociale.

B. Orari di collocamento e orari lavorativi

(art. 55 cpv. 1 Laf)

Art. 27 ¹La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi dell'avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.

²L'attestazione è redatta per iscritto sull'apposito formulario.

C. Strutture di accoglienza ammesse

(art. 55 cpv. 2 Laf)

Art. 28 La spesa è rimborsata se il figlio è collocato presso una struttura di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni che adempie i requisiti di sussidiamento.

D. Accesso alla scuola dell'infanzia

(art. 56 cpv. 2 Laf)

Art. 29 ¹Il genitore o i genitori dimostrano che il figlio di tre anni, per il quale essi chiedono il rimborso della spesa di collocamento, non ha potuto accedere alla scuola dell'infanzia. Allo scopo, essi producono una dichiarazione del Comune o del consorzio, rispettivamente dell'ispettorato scolastico cantonale.

²La spesa di collocamento è rimborsata al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i quattro anni.

E. Spesa di collocamento rimborsabile

(art. 57 Laf)

Art. 30 Nella spesa di collocamento non sono comprese le spese per i pasti del figlio.

F. Modalità di rimborso

(art. 57 Laf)

Art. 31 ¹La spesa di collocamento è rimborsata al genitore che ne ha fatto richiesta.

²Se il genitore non provvede a riversare il relativo importo alla struttura di accoglienza, questa può chiedere alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari il versamento diretto, in applicazione per analogia all'art. 62 Laf.

G. Conteggio e decisione

(art. 57 Laf)

Art. 32 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari emette per ogni rimborso il relativo conteggio relativo al collocamento.

²Il genitore che intende contestare il conteggio richiede alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l'emissione di una decisione formale entro trenta giorni dalla ricezione del conteggio medesimo.

H. Procedura di richiesta

(art. 58 Laf)

Art. 33 ¹Il genitore o i genitori inoltrano la richiesta di rimborso della spesa di collocamento del figlio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, compilando l'apposito formulario, corredato dalla documentazione necessaria all'accertamento:

- a) dell'unità di riferimento;
- b) del reddito disponibile residuale;
- c) del diritto al rimborso della spesa di collocamento.

²Il richiedente comunica ogni cambiamento della situazione economica o personale dell'unità di riferimento per ogni mese di collocamento per il quale chiede il rimborso, rispetto all'ultimo mese per il quale ha ricevuto un rimborso.

I. Termini

(art. 59 Laf)

Art. 34 ¹Il genitore o i genitori presentano la richiesta di rimborso al più presto il mese successivo al mese di collocamento del figlio.

²Per data di emissione si intende la data nella quale la fattura è stata emessa la prima volta da parte della struttura di accoglienza.

Capitolo quarto Disposizioni comuni

A. Domicilio

(art. 47, 51 e 52 Laf)

Art. 35 È considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

B. Futuro genitore adottivo

(art. 60 Laf)

Art. 36 Per futuro genitore adottivo si intende il genitore che accoglie il minore in vista di adozione (art. 264 e segg. CCS).

C. Impiego conforme

(art. 62 Laf)

Art. 37 ¹Chi si occupa della cura del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari accerta se la richiesta di versamento dell'assegno integrativo a terzi è sufficientemente motivata. La richiesta è motivata se il titolare del diritto non utilizza l'assegno integrativo per lo scopo cui esso è destinato. Se il titolare del diritto è d'accordo sul versamento a terzi, la Cassa cantonale può esimersi dall'effettuare accertamenti.

³Il versamento può in ogni caso essere richiesto soltanto per assegni non ancora pagati. Esso avviene al più presto a decorrere dal mese seguente alla richiesta.

D. Interruzione del periodo di carenza

(art. 63 Laf)

Art. 38 I motivi che hanno condotto la persona a lasciare il Cantone sono ininfluenti.

E. Esclusione dal diritto

(art. 64 Laf)

Art. 39 Se l'unità di riferimento comprende anche persone che non hanno lo statuto di cui all'art. 64 Laf, nel calcolo della prestazione è computato interamente l'importo ricevuto in base alla legge federale sull'asilo.

F. Computo di una pensione alimentare ipotetica

(art. 66 Laf)

Art. 40 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

²Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:

- a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
- b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

G. Solidarietà in caso di decisione di restituzione

(art. 67 Laf)

Art. 41 La decisione di restituzione è emessa nei confronti di tutte le persone tenute solidalmente alla restituzione giusta l'art. 67 Laf, anche se soltanto una di esse era titolare del diritto alle prestazioni familiari cantonali.

H. Pagamento dell'assegno

(art. 68 Laf)

Art. 42 ¹Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

²Il beneficiario fornisce il relativo numero di conto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

I. Revisione della Cassa cantonale

(art. 71 Laf)

Art. 43 Organo di revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è il Controllo cantonale delle finanze.

Capitolo quinto **Aspetti organizzativi**

A. Spese amministrative

(art. 72 Laf)

Art. 44 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG un'indennità globale annua a titolo di spese amministrative.

²Il versamento avviene in tre rate anticipate.

³L'indennità è commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴L'importo dell'indennità è stabilito annualmente dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari d'intesa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

B. Vigilanza

Art. 45 La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Capitolo sesto **Finanziamento**

A. Contributi per il finanziamento dell'assegno integrativo

(art. 73 cpv. 2 Laf)

I. Fissazione e riscossione

Art. 46 ¹La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell'assegno integrativo presso le persone designate all'art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate.

²La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale le persone designate all'art. 73 cpv. 1 Laf

sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

II. Versamento al fondo di compensazione

Art. 47 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

III. Elenco degli affiliati

Art. 48 ¹La Cassa professionale ed interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco che indica, separatamente, le persone designate all'art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate nel corso dell'anno.

²Sull'elenco figurano i seguenti dati:

- a) il numero degli affiliati;
- b) il nominativo, rispettivamente la ragione sociale degli affiliati;
- c) il volume dei redditi (indipendenti) o dei salari (datori di lavoro e salariati il cui datore di lavoro non sottosta all'obbligo di pagare i contributi) o la sostanza determinante (persone senza attività lucrativa) sottoposti a contributi;
- d) la data di affiliazione.

B. Contributi del Cantone per le prestazioni familiari cantonali

(art. 45e cpv. 1, 73 cpv. 1 lett. e), 74 cpv. 1 e

75 cpv. 1 Laf) ^[2]

Art. 49 ¹Il Cantone versa al fondo di compensazione, su richiesta scritta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, i fondi necessari per il finanziamento delle prestazioni familiari cantonali.

²L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento collabora con la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ai fini della determinazione del finanziamento annuo del Cantone.

C. Spese amministrative

(art. 45e cpv. 2, 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 75 cpv. 2

e 76 Laf) ^[3]

Art. 50 ¹La Cassa cantonale di compensazione determina entro il 31 marzo l'ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell'anno precedente.

²Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e riferiti all'anno di computo.

³Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

Capitolo settimo ^[4]

Diritto a prestazioni familiari ai salariati in malattia

A. Prestazioni familiari in caso di malattia

I. Diritto (art. 45a Laf)

Art. 50a ^[5] Le prestazioni familiari ai salariati in malattia possono essere riconosciute se:

- a) al momento in cui cade in malattia, il salariato è già titolare del diritto agli assegni ai sensi della legislazione federale sugli assegni familiari;
- b) il salariato ha esaurito il diritto agli assegni ai sensi della legislazione federale sugli assegni familiari;
- c) non vi sono altre persone che hanno diritto ad altre prestazioni prioritarie.

II. Importo delle prestazioni

(art. 45b cpv. 1 Laf)

Art. 50b ^[6] L'importo delle prestazioni familiari ai salariati in malattia equivale all'importo riconosciuto ai sensi della legislazione cantonale sugli assegni familiari.

III. Rapporto con altre prestazioni

a. Priorità (art. 45b cpv. 2 Laf)

Art. 50c^[7] Sono prioritari rispetto alle prestazioni familiari ai salariati in malattia:

- a) gli assegni familiari ai sensi della legislazione in materia di assegni familiari;
- b) gli assegni familiari ai sensi della legislazione in materia di assegni familiari nell'agricoltura;
- c) il supplemento per figli ai sensi della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione;
- d) la prestazione per i figli ai sensi della legislazione in materia di assicurazione invalidità.

b. Supplemento

(art. 8 LAFam)

Art. 50d^[8] Le prestazioni familiari per i salariati in malattia sono versate in aggiunta ai contributi alimentari previsti dal diritto di famiglia.

B. Procedura

a. Richiesta (art. 45d cpv. 1 Laf)

Art. 50e^[9] ¹La richiesta per le prestazioni familiari ai salariati in malattia deve essere inoltrata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dal salariato cui è stato riconosciuto il diritto agli assegni ai sensi della legislazione sugli assegni familiari.

²La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito formulario e corredata, in particolare, della decisione, con l'attestazione di crescita in giudicato, di riconoscimento del diritto agli assegni ai sensi della legislazione sugli assegni familiari e della conferma di esaurimento di questo diritto rilasciate dalla competente Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

³Su domanda, il salariato deve presentare alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari la documentazione per accertare il diritto alle prestazioni familiari ai salariati in malattia.

b. Pagamento

Art. 50f^[10] ¹Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

²Il beneficiario fornisce il relativo numero di conto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

c. Versamento a terzi

(art. 9 LAFam)

Art. 50g^[11] Le prestazioni familiari per i salariati in malattia possono essere versate a terzi, alle condizioni previste dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

TITOLO III

Disposizione abrogativa e finale

A. Disposizione abrogativa

Art. 51 Il regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 è abrogato.

B. Entrata in vigore

Art. 52 ¹Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.

Publicato nel **BU 2009**, 276.

[1] Frase modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[2] Nota marginale modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[3] Nota marginale modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[4] Capitolo introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[5] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[6] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[7] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[8] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[9] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[10] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[11] Art. introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.